

Allegato "A" all'atto n. 19.685/6.283 =====
===== **STATUTO** =====
===== DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA =====

Articolo 1 =====
E' costituita una Società a responsabilità limitata denomina-
ta "VILLAGGIO GLOBALE EDUCATION s.r.l.". =====

Articolo 2 =====
La Società ha sede in Comune di Bagni di Lucca (LU). =====
La modificazione dell'indirizzo nell'ambito del Comune è sta-
bilita dall'organo di amministrazione ed è oggetto della pub-
blicità prevista dalle disposizioni di attuazione del codice
civile. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali,
succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresen-
tanza in altre località ed all'estero. =====

Articolo 3 =====
La società ha per oggetto l'attività di formazione ed in
particolare la "formazione post età dell'obbligo e formazione
superiore", la "formazione per il diritto-dovere all'istru-
zione e formazione professionale", la "formazione continua" e
la formazione orientata alla salute psicofisica, alla consa-
pevolezza e alla crescita personale) mediante la realizzazio-
ne di corsi, seminari, training di formazione, per la ricerca
scientifica e lo sviluppo di metodologie didattiche innovati-
ve e pratiche esperienziali di provata efficacia, basate sul-
le più avanzate conoscenze mediche e psicologiche e capaci di
favorire una visione unitaria, psicosomatica e sostenibile
dell'essere umano e della società. =====

Nell'esercizio delle attività sopra dette la società VILLAG-
GIO GLOBALE EDUCATION s.r.l. si allinea ai principi e alle
direttive sanciti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani" e nell'"Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" delle
Nazioni Unite, alle direttive educative dell'UNESCO e al
"Nuovo Umanesimo" di Irina Bokova, alle direttive educative
del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR),
alle direttive medico-psicologiche sulla promozione della sa-
lute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed agli
orientamenti eco-sostenibili della "Carta della Terra". =====
Più dettagliatamente l'attività sociale della VILLAGGIO GLO-
BALE EDUCATION s.r.l. avrà ad oggetto: =====

a) L'attività di formazione in "promozione della salute" di-
retta a medici, psicologi, docenti, operatori, basata su
pratiche e metodi di provata efficacia, in accordo con le
direttive dell'OMS e della "Carta di Ottawa", in sin-
tonia con il modello biopsicosociale e con le "Life Skills"
sostenute dall'OMS e in particolare: la "consapevolezza di
sé", la "gestione delle emozioni", la "gestione dello
stress", l'"empatia", la "creatività", la "comunicazione ef-
ficace" e le "relazioni efficaci", e in accordo con il rap-
porto della "Commissione Salute" dell'Osservatorio Europeo su
Sistemi e Politiche per la Salute (European Observatory on

Health System and Policies) che definisce la salute come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di benessere, che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società". =====

b) L'attività di formazione di personale docente, di ogni ordine e grado scolastico, sulle linee del "Progetto Gaia - Kirone" che promuove "nuove metodologie e attività laboratoriali", per "la gestione della classe e delle problematiche relazionali", per "la tutela della salute", per "favorire l'inclusione scolastica e sociale", per "il contenimento della dispersione scolastica" e "per una cittadinanza attiva e globale". =====

c) L'attività di formazione quadriennale in clinica e psicoterapia ad orientamento corporeo psicosomatico integrato di psicologi, medici e psicoterapeuti secondo le direttive del MIUR e relative alle competenze dello psicoterapeuta individuate dall'EAP (European Association for Psychotherapy). =====

d) Attività di collaborazione al progetto internazionale di sviluppo del nuovo paradigma unitario, al fine di riunire le conoscenze scientifiche e gli studi sulla consapevolezza, in una visione più organica e sistemica, in accordo con le linee espresse dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca nelle "Indicazioni Nazionali per il Curricolo dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione", che invita ad "Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza - l'universo, il pianeta, la natura, la vita, l'umanità la società, il corpo e la mente, e l'evoluzione in una prospettiva complessa, volta a superare la frammentazione delle discipline, e ad integrarle in nuovi quadri d'insieme" e favorire così "l'elaborazione dei saperi necessari per comprendere l'attuale condizione dell'uomo planetario premessa indispensabile per l'esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria". =====

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre: =====

a) gestire istituti, scuole, accademie, università, corsi, gruppi, laboratori e seminari e ogni altro mezzo di istruzione, esperienza e informazione, per persone di ogni età, ceto e livello di istruzione; =====

b) svolgere attività didattica nella Scuola di Formazione Quadriennale in Psicoterapia ed orientamento corporeo integrato, per medici, psicologi e psicoterapeuti; =====

c) collaborare con università, istituti, scuole, centri, associazioni o enti nazionali e internazionali con analoghe finalità didattiche, scientifiche e culturali, in primo luogo con l'associazione di promozione sociale "Villaggio Globale".

d) pubblicare e divulgare materiali didattici, libri, filmati, video, documenti enciclopedie, anche su siti web, data base e ogni altro mezzo; =====

e) organizzare e gestire mense, bar, cucine, ristoranti, o-

stelli, palestre, alberghi, dormitori ed altri luoghi atti all'accoglimento ed alla ristorazione delle persone che frequentano le attività, i corsi e training della s.r.l.. =====
La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà altresì compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico anche operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. =====

E' in ogni caso e sotto qualsiasi forma escluso l'esercizio del credito e qualsiasi attività di carattere bancario, come pure ogni altro ricorso a forme di raccolta di pubblico risparmio. =====

Resta altresì interdetto l'esercizio di ogni altra attività per cui venga richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali. =====

Articolo 4 - Durata =====

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). =====

===== CAPITALE - CONFERIMENTI =====

Articolo 5 - Capitale e altre risorse finanziarie =====

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile. =====

I conferimenti possono avere oggetto denaro oppure tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. ==

Il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di polizza di assicurazione o di fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. =====

Nel caso di riduzione del capitale per perdite, il preventivo deposito nella sede sociale della relazione degli amministratori e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore può essere effettuato anche due giorni prima dell'assemblea in deroga al termine previsto dall'art. 2482 bis c.c. ==

Articolo 6 - Partecipazioni =====

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferiti. =====

Esse sono trasferibili per atto tra vivi ed a causa di morte.

In caso di trasferimento di partecipazioni o parte di quota per atto tra vivi a titolo oneroso, spetta agli altri soci, a parità di condizioni, il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci me-

diante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento: il corrispettivo dovrà essere sempre quantificato in denaro. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione. =====

La prelazione dovrà essere esercitata per l'intero ammontare della cedenda partecipazione essendo esclusa ogni prelazione parziale; nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. =====

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. =====

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. =====

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. =====

E' vietato il trasferimento gratuito di quota o parte di quota per atto tra vivi. =====

In caso di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle quote è richiesto il gradimento dei soci. =====

Pertanto il socio che intenda costituire sulla quota diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario. =====

I soci decidono con le maggioranze previste nell'art. 26. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, in caso di diniego di gradimento essere specificamente motivata per scritto, ed essere comunicata all'organo amministrativo. =====

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. =====

Qualora il gradimento venga negato, il diniego dovrà essere motivato per iscritto e dovrà essere indicato altro acquirente gradito. =====

A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo del cessionario proposto; l'atto di costituzione di tali diritti dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione. In caso contrario il socio sarà libero di costituire detti diritti sulla propria partecipazione a chi ritenga opportuno. =====

Articolo 7 - Domiciliazione =====

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica. =====

Articolo 8 - Morte del socio =====

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. =====

Articolo 9 - Recesso =====

I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge. =====

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. =====

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. =====

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. =====

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. =====

Articolo 10 - Esclusione =====

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. =====

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. =====

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11. =====

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della parte-

cipazione, l'esclusione perderà ogni effetto. =====

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni =====

In tutte le ipotesi di liquidazione della partecipazione del socio, questa sarà rimborsata in proporzione al patrimonio sociale. =====

Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci o del revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al giorno dello scioglimento del rapporto sociale ==

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c. =====

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. =====

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. == Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto sopra stabilito per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c. =====

Articolo 12 - Amministratori =====

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: =====

a. da un amministratore unico; =====

b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; =====

c. da due amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina. =====

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. =====

Gli amministratori possono essere anche non soci. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. =====

Articolo 13 - Durata della carica, revoca e cessazione degli amministratori =====

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. =====

Gli amministratori sono rieleggibili. =====
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 secondo comma c.c. ===
Articolo 14 - Consiglio di amministrazione =====
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Può inoltre essere nominato un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. L'intervento del vicepresidente fa prova verso i terzi dell'impedimento o assenza del presidente. =====
Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15 (quindici), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. =====
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. =====
Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. =====
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. =====
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. =====
Articolo 15 - Adunanze del consiglio di amministrazione =====
Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia domanda uno dei consiglieri. =====
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia. =====
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. ====
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di due membri. =====
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

Articolo 16 - Poteri dell'organo amministrativo - Suoi ausiliari =====

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società. =====
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. =====
Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 20 (venti) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo. =====
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. =====

Articolo 17 - Rappresentanza =====

L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale. =====
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. =====
Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della società e la firma sociale spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. In caso di nomina di più amministratori la rappresentanza giudiziale può essere attribuita con un provvedimento ad hoc. =====

La rappresentanza e la firma sociale spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. =====

La rappresentanza e la firma sociale della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. =====

Articolo 18 - Compensi degli amministratori =====

Agli amministratori può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio un emolumento annuo nella misura stabilita con decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. =====

Articolo 19 - Organo di controllo =====

La società può nominare quale organo di controllo un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore. =====
All'organo di controllo si applicano le norme previste per il collegio sindacale della S.p.A. =====

Articolo 20 - Decisioni dei soci =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. =====

Articolo 21 - Diritto di voto =====

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci. =====

Articolo 22 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto =====

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23 (ventitré), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. =====

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 26 (ventisei) del presente statuto. ==

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta. =====

Le decisioni assumono la data dell' ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. =====

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. =====

Articolo 23 - Assemblea =====

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. =====

L' assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. =====

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco unico, collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. =

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. =====

L' assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio del socio. =====

Nell' avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l' elenco delle materie da trattare. =====

Articolo 24 - Svolgimento dell'assemblea =====

L' assemblea è presieduta dall' amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti. =====

Articolo 25 - Verbale dell'assemblea =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio redatto a norma dell'art. 2375 c.c. =====

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. =====

Articolo 26 - Quorum costitutivi e deliberativi =====

L' assemblea delibera con il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. =====

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-

presentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. =====

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.. =====

Articolo 27 - Finanziamenti soci =====

La Società potrà assumere finanziamenti dai soci, nei limiti previsti dalla normativa bancaria e creditizia. =====

I finanziamenti effettuati dai soci della società potranno essere non proporzionali alle partecipazioni e saranno improduttivi di interessi, salva contraria pattuizione. =====

Articolo 28 - Bilancio e utili =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione =====

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. =====

Articolo 30 - Clausola compromissoria =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su richiesta fatta dalla parte più diligente. =====

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto e il suo lodo e' impugnabile ai sensi degli artt. 827 e ss. del codice di procedura civile. =====

Articolo 31 - Disposizioni applicabili =====

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni. =====

F.to Federico Montecucco =====

" Pileri Nino Silvia Ghiroldi Costanza Ancilloti Notaio =